



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

(Viale Marinai d'Italia, 14 – 0735.586711 – E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it –

Pec: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it– www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N° 41/2014

IMPIANTO DI MITILCOLTURA AREA “SB4”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di San Benedetto del Tronto:

- VISTA** la Concessione Demaniale Marittima Rep. n. 1017 in data 08/08/2007, integrata con la Concessione Demaniale Marittima Rep. N. 15559 con le quali la Regione Marche - Dipartimento Sviluppo Economico - Servizio Attività Ittiche, Commercio e Tutela del Consumatore, Caccia e Pesca Sportiva - ha autorizzato il Sig. Ernani Silvio D'APICE, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa denominata “MITILPESCA Soc. Coop. A.r.l.” alla occupazione di uno specchio acqueo per una superficie complessiva di mq. 1.471.560 per la realizzazione di un impianto di mitilicoltura, nella zone di mare SB4, antistante il litorale dei Comuni di Pedaso, Massignano e Cupra Marittima (AP);
- VISTA** la Concessione Demaniale Marittima Rep. n. 13589 in data 13/01/2009 con la quale la Regione Marche – Dip. Sviluppo Economico - Servizio Attività Ittiche, Commercio e Tutela del Consumatore, Caccia e Pesca Sportiva - ha autorizzato il Sig. Gian Primo ASCANI, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa “LIBERI NAVIGANTI PICENI Società Cooperativa”, alla occupazione di uno specchio acqueo per una superficie complessiva di mq. 1.500.000, per la realizzazione di un impianto di mitilicoltura, nella zone di mare SB4, antistante il litorale dei Comuni di Pedaso, Massignano e Cupra Marittima (AP);
- VISTA** la Concessione Demaniale Marittima Rep. n. 15560 in data 11/03/2011 con la quale la Regione Marche – Dip. Sviluppo Economico - Servizio Attività Ittiche, Commercio e Tutela del Consumatore, Caccia e Pesca Sportiva - ha autorizzato il Sig. Ernani Silvio D'APICE, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa denominata “MITILPESCA Soc. Coop. A.r.l.”, alla occupazione di uno specchio acqueo per una superficie complessiva di mq. 367.500 per la realizzazione di un impianto di mitilicoltura, nella zone di mare SB4, antistante il litorale dei Comuni di Pedaso, Massignano e Cupra Marittima (AP);
- VISTO** il verbale di riunione in data 10 giugno 2010 tra i responsabili della ditta MITILPESCA Soc. Coop. A.r.l. e Società Cooperativa “LIBERI NAVIGANTI PICENI Società Cooperativa”, nel quale sono state indicate, di comune accordo, le modalità relative sia al posizionamento che alla responsabilità della manutenzione dei segnalamenti marittimi dell'area “SB4”, destinata dalla Regione Marche ad attività di mitilicoltura;
- VISTA** la nota 11/17/20633 in data 2 febbraio 2010 del Comando Marina Militare - Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia - con la quale sono stati

- individuare la tipologia e le caratteristiche dei segnalamenti marittimi da posizionare ai vertici dello specchio acqueo "SB4";
- VISTA la nota prot. n. 06519, in data 19 luglio 2010, della Marina Militare - Ispettorato di Supporto Navale e Logistico dei Fari – 4° Reparto Fari – con la quale è assegnato il numero 3903.5, come da Elenco Fari, alla boa gialla, posta al vertice "A", e il numero 3903.7, come da Elenco Fari, alla boa gialla, posta al vertice "C" dell'area SB4;
- VISTA la deliberazione n. 97, in data 15 luglio 2008, "individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura legge regionale 13 maggio 2004, n.11;
- VISTA l'Ordinanza n. 71/2010 datata 30.6.2010 di questa Capitaneria di porto disciplinante la sicurezza della navigazione dell'area SB4;
- CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento delle norme per la navigazione in sicurezza ed ogni altra attività nautica nello specchio acqueo interessato dall'impianto di mitilicoltura;
- VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo "SB4", destinato ad attività di mitilicoltura, come da planimetria allegata, sono presenti degli impianti di mitilicoltura.

Il predetto specchio acqueo avente le sottoelencate coordinate (Datum WGS 84) è individuato dai segnalamenti marittimi che di seguito vengono riportati:

VERTICE A) n. 3903.5 da I.I. 3134¹ - Lat. 43° 04' 36"N – Long. 013° 55' 24" E;

VERTICE C) n. 3903.7 da I.I. 3134 - Lat. 43° 02' 57"N – Long. 013° 54' 24" E;

Per ciascuno dei due vertici dovrà essere posizionata numero una boa radarabile gialla munita di fanale a lampi gialli (Segnale Speciale) contraddistinta dai seguenti parametri:

- portata nominale mg. 3;
- altezza piano focale sul l.m.m. mt. 3;
- caratteristica luminosa: luce 0,5 (lampi) + 2,5 (eclisse) = P. 3sec;
- miraglio radarabile giallo a forma di "X".

VERTICE B) Lat. 43° 03' 11"N – Long. 013° 55' 49" E;

VERTICE D) Lat. 43° 04' 22"N – Long. 013° 54' 00" E;

Per ciascuno dei due vertici dovrà essere posizionata numero una boa diurna radarabile gialla (Segnale Speciale) contraddistinta dai seguenti parametri:

- altezza piano focale sul l.m.m. mt. 3;
- miraglio radarabile giallo a forma di "X".

¹ Pubblicazione Nautica: Elenco dei Fari e dei Segnalamenti da Nebbia, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.

ORDINA

Art. 1

Nella zona di mare SB4, in premessa citata, è vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt dalla zona di mare SB4, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 3

La Società Cooperativa "*LIBERI NAVIGANTI PICENI Società Cooperativa*" (per i segnalamenti di cui ai vertici "C e "D") e la Società Cooperativa "*MITILPESCA Soc. Coop. A.r.l.*" (per i segnalamenti di cui ai vertici "A e "B"), ognuna per quanto di competenza, hanno l'obbligo di:

- porre in essere ogni opera necessaria per l'installazione e la manutenzione della segnaletica marittima di cui al rende noto;
- segnalare nel più breve tempo possibile a questa Capitaneria di porto eventuali avarie della segnaletica marittima;
- ripristinare e riattivare le eventuali avarie occorse alla segnaletica marittima entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delle stesse.

Art. 4

L'Ordinanza n.71/2010 datata 30.6.2010 è abrogata.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, saranno puniti a norma dell'articolo 1112, 1123, 1164 del Cod. Nav. oppure:

- se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca, negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/sanbenedettodeltronto, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

San Benedetto del Tronto, 23/06/2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio LO PRESTI

